

*Direzione Relazioni industriali  
Tecnologie e qualità delle costruzioni*

### **NOTA ATTO n. 157**

Schema di decreto legislativo recante “attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Lo schema di decreto legislativo in esame intende recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 5 dicembre 2013, n. 2013/59/Euratom del Consiglio.

Il Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”, dall'articolo 10 all'articolo 29, reca, rispetto alla legislazione vigente, alcune importanti novità quali l'istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, la determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, l'indicazione dei criteri per l'individuazione delle aree prioritarie per l'intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere generale finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia.

Per quanto riguarda l'esposizione al radon nei luoghi di lavoro, rimane sostanzialmente confermato il campo di applicazione del decreto legislativo n. 230/1995: le disposizioni si applicano, tra gli altri, ai luoghi di lavoro sotterranei e ai luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree prioritarie, individuate dalle Regioni sulla base dei criteri definiti dalla Stato. In tali luoghi l'esercente, ossia la persona che ha la responsabilità giuridica ai fini dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni, deve misurare la concentrazione media annua di attività di radon: diverse saranno le misure da porre in essere qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi  $300 \text{ Bq m}^{-3}$ .

Si ritiene però che l'articolo 16 - Campo di applicazione - dello schema dovrebbe richiamare le disposizioni del Titolo XI del medesimo schema di decreto, in analogia con quanto riportato al comma 2 dell'articolo 10-bis del D. Lgs. n. 230/1995, al fine di definire meglio il

campo di applicazione, ovvero andrebbe inserito un comma che chiarisce che le attività lavorative sono quelle cui sono addetti i lavoratori di cui al citato Titolo XI.

Lo schema di decreto andrebbe, inoltre, coordinato con il Titolo IV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza) sui cantieri temporanei o mobili: andrebbe chiarito che, in caso di lavori edili o di ingegneria civile, nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16, l'esercente è il committente dei lavori, così come definito all'articolo 89, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che redige il piano di sicurezza e coordinamento per il tramite del coordinatore per la progettazione ed è, pertanto, il soggetto che esegue le misurazioni di cui all'articolo 17.

L'esercente è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 114, risponde degli aspetti di tutela anche dei lavoratori autonomi che svolgono attività soggette alle disposizioni del decreto.

Infine l'articolo 29 introduce l'obbligo di valutazione, da parte di chi immette sul mercato alcuni materiali da costruzione specificati nell'allegato II (ad esempio graniti, porfidi, tufo, pozzolana, etc.) di determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi in detti materiali. Nel caso di superamento dei valori indicati, tali materiali non possono essere utilizzati per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici ad elevato fattore di occupazione.

Il testo del decreto dovrebbe specificare che il divieto di utilizzo deve essere dichiarato da coloro che immettono il materiale sul mercato, ovvero il fabbricante, il mandatario, il distributore o l'importatore.